



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 83 del 27/07/2011 -
Determinazione nr. 1878 del 02/08/2011

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento che svolge l'attività di progettazione, produzione e commercio di mobili in genere, complementi per mobili e arredo bagno.

Società **IDEAL BAGNI S.R.L.** impianto sito a Brugnera, via A. Carpenè n. 10.

PREMESSA

1.Fatto

La Società **IDEAL BAGNI S.R.L.** con sede legale e produttiva in via A. Carpenè n. 10 in Comune di Brugnera (PN), ha presentato in data 21.01.11 alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 come previsto dall'art. 281 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e, contestualmente, domanda di modifica di stabilimento ai sensi dell'art. 269 c. 8 (assunte al prot. n. 4345 del 24.01.11) nello stabilimento sopra citato.

E' stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente sono state richieste integrazioni con nota prot. n. 7376 del 03.02.11. La società ha fornito le integrazioni in con nota del 27.05.11 (assunta al prot. n. 42208 del 30.05.11).

In data 14.03.11 il Comune di Brugnera ha inviato il proprio parere favorevole con nota prot. 40741 del 11.03.11 (assunta al prot. n. 23311 del 15.03.11).

La ditta si occupa principalmente della produzione di mobili arredo per il bagno.

Le attività che generano emissioni in atmosfera riguardano:

- lavorazioni meccaniche del legno;
- verniciatura manuale;
- verniciatura automatica;
- lucidatura del materiale verniciato.

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende:

- dismettere l'esistente punto di emissione E3 (tunnel di essiccazione);
- installare i seguenti nuovi punti di emissione E3, E4, E5 (verniciatura automatica CEFLA) ed E6 (lucidatrice);
- chiedere il rinnovo dell'autorizzazione regionale vigente per i punti di emissione E1 (linea lavorazione meccanica del legno), E2 (cabina di verniciatura manuale).

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- relazione tecnica sull'attività produttiva e sulle emissioni prodotte di data 10.03.11;
- carta tecnica regionale CTR 1:5000;
- stralcio del PRG Comunale in scala 1:2000;
- planimetria aggiornata al indicanti i punti di emissione e le linee afferenti ai camini dai punti di lavorazione;
- prospetto camino E1 in scala 1:100;
- prospetto camino E6 in scala 1:60;
- prospetto camino E2, E3, E4, E5 in scala 1:100;
- caratteristiche tecniche dell'impianto di abbattimento (cabine di verniciatura a velo d'acqua).

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108).
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22/06/2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4.Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto,

effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 01.07.11. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni degli impianti proposti indicate come **E1 (linea lavorazione meccanica del legno)**, **E2 (cabina di verniciatura manuale)**, **E3**, **E4**, **E5 (verniciatura automatica CEFLA)**, **E6 (lucidatrice)**, per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i sistemi di abbattimento installati e la tipologia degli stessi, sono compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate;

In riferimento ai camini indicati in planimetria come:

- **E7** (Impianto termico a metano usato per il riscaldamento ambienti e al servizio del processo produttivo, avente potenza termica nominale di 847.8 Kw) non è sottoposto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 272 c. 1 in quanto compreso nell'elenco dell'allegato IV parte I D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
 - **E8** (Impianto termico a metano usato per il riscaldamento ambienti, avente potenza termica nominale complessiva dei tre generatori da 83 Kw, di 250 Kw), non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art 282 comma 2 ma disciplinato dal Titolo II ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i.
 - **E3A** realizzato per il reintegro dell'aria nell'edificio costituito da un condotto a sezione rettangolare delle dimensioni di circa 2.00 x 1.20 metri posizionato sulla copertura dell'edificio (altezza di circa 8 metri) e rivolto verso il tetto per evitare l'entrata della pioggia per il quale si ritiene che non sia da autorizzare ai sensi dell'art 272 comma 5 trattandosi di un ricambio d'aria esclusivamente adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.
- sul parere favorevole espresso dal Comune di Brugnera con nota prot. n. 4074 datata 11.03.11 (assunta al prot. n. 23311 del 15.03.11).

L'istruttoria tecnica è conservata nella pratica.

La Ditta dichiara che l'attività svolta nel reparto di verniciatura punti di emissione **E2** (cabina di verniciatura manuale), **E3**, **E4**, **E5** (verniciatura automatica CEFLA) prevede un consumo di solvente pari a 32.9 t/anno. Tale attività viene individuata **al punto 2d) della parte II dell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06** come "Attività di rivestimento di superfici di legno, con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno".

La Ditta quindi supera la soglia di consumo di solvente prevista dalla norma, e sceglie (nota prot. n. 42208 del 30.05.11) di rispettare quanto previsto dalla **parte III, allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06**. Di conseguenza verranno applicati i limiti di cui al **punto 10 della Tabella 1**, parte III, allegato III: "Rivestimento delle superfici di legno".

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1.Decisione

Di autorizzare la Società **IDEAL BAGNI S.R.L.**, con sede legale e operativa in via in via A. Carpenè n. 10 in Comune di Brugnera (PN) alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sopra citato e relative ai seguenti punti di emissione:
E3, E4, E5 (verniciatura automatica CEFLA nuovi),
E6 (lucidatrice - nuovo)
E1 (linea lavorazione meccanica del legno - esistente),
E2 (cabina di verniciatura manuale – esistente.)

2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione E1 (linea lavorazione meccanica del legno)	<i>Portata:</i> 18300 m ³ /h <i>Quota dal p.c. :</i> 9 m
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Polveri	10 mg/Nm ³

Punto di emissione E6 (Lucidatrice)	<i>Portata:</i> 6500 m ³ /h <i>Quota dal p.c. :</i> 9 m
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Polveri	10 mg/Nm ³

Punto di emissione: E2 (cabina di verniciatura manuale),	<i>Portata:</i> 26000 m ³ /h <i>Quota dal p.c. :</i> 9 m
Punto di emissione : E3 (verniciatura automatica CEFLA)	<i>Portata:</i> 6500 m ³ /h <i>Quota dal p.c. :</i> 9 m
Punto di emissione : E4 (verniciatura automatica CEFLA)	<i>Portata:</i> 4000 m ³ /h <i>Quota dal p.c. :</i> 9 m

Punto di emissione : E5 (verniciatura automatica CEFLA)	<i>Portata: 400 m³/h Quota dal p.c. : 4 m</i>
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Polveri	3 mg/Nm ³

- b) **PER I COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)** garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punti di emissione E2 (cabina di verniciatura manuale), E3, E4, E5 (verniciatura automatica CEFLA),	
Consumo massimo di solvente: 36.19 t/anno*	
* Nel caso in cui questo valore fosse superato, la Ditta dovrà presentare una nuova domanda per modifica sostanziale di impianto esistente ai sensi dell'art. 269 c.8 del D.Lgs. 152/06	
Limiti riferiti alla soglia di consumo di solvente > 25 tonn/anno	
EMISSIONI CONVOGLIATE	
Punti di emissione E2 (cabina di verniciatura manuale), E3, E4, E5 (verniciatura automatica CEFLA) fase di verniciatura.	75 mgC/Nm ³
Punti di emissione E2 (cabina di verniciatura manuale), E3, E4, E5 (verniciatura automatica CEFLA) fase di essiccazione.	50 mgC/Nm ³
EMISSIONI DIFFUSE	
Punti di emissione E2 (cabina di verniciatura manuale), E3, E4, E5 (verniciatura automatica CEFLA)	20% di input di solvente

- c) I nuovi impianti **E3, E4, E5** (verniciatura automatica CEFLA) ed **E6** (lucidatrice) devono essere messo in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena la revoca d'ufficio della stessa.
- d) Per tutti i nuovi punti di emissione (**E3, E4, E5, E6**), almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio degli impianti, la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone.
- e) Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in (90) novanta giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime dell'impianto.
- f) Per i punti di emissione **E3, E4, E5 (verniciatura automatica CEFLA) e E6 (lucidatrice)**, **relativamente alle sostanze diverse dai COV**, la Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone entro 45 giorni dalla data di messa a regime, i dati

relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

- g) **Per quanto riguarda i COV**, la Società deve effettuare ed inviare alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone:
- ai fini dell'accertamento del rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, entro 45 giorni dalla data di messa a regime, le certificazioni analitiche secondo le indicazioni evidenziate al precedente punto e) relative ai nuovi punti di emissione **E3, E4, E5 (verniciatura automatica CEFLA)**;
 - ai fini della verifica del rispetto del limite delle emissioni diffuse, un piano gestione solventi che deve essere compilato entro il mese di aprile dell'anno successivo alla messa a regime dei nuovi punti di emissione. Esso deve contenere:
 - per i nuovi punti di emissione E3, E4, E5 i dati relativi al periodo compreso tra la data di messa a regime e la fine dello stesso anno solare;
 - per i punti di emissione esistenti E2 (cabina di verniciatura manuale) i dati relativi all'intero anno solare di riferimento.
- Al fine di compilare il campo O1 del piano gestione solventi, la Società deve effettuare per ogni punto di emissione almeno una misura analitica (calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), riportandone nel PGS il valore. Copia dei certificati analitici deve allegata al PGS.
- h) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- b) La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
- c) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
- d) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili

sempre in modo agevole e sicuro.

- e) Per i punti di emissione esistenti **E1 (linea lavorazione meccanica del legno)** e **E2 (cabina di verniciatura manuale)** e per i punti di emissione nuovi **E6 (lucidatrice)** **E3, E4, E5 (verniciatura automatica CEFLA)** relativamente alle sostanze diverse dai COV, ad avvenuta messa a regime degli impianti, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti stessi. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
- f) Dopo il primo PGS inviato in seguito alla messa a regime dei nuovi impianti, per i punti di emissione **E2 (cabina di verniciatura manuale)**, **E3, E4, E5 (verniciatura automatica CEFLA)**, relativamente ai COV, la Società deve inviare alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone entro il mese di aprile di ogni anno, i seguenti dati relativi all'anno solare precedente:
- le certificazioni analitiche effettuate secondo le indicazioni già sopra evidenziate ai fini dell'accertamento del rispetto dei valori limite delle emissioni convogliate,
 - un piano gestione solventi per stabilire il rispetto del limite delle emissioni diffuse.

Al fine di compilare il campo O1 del piano gestione solventi, la Società deve effettuare per ogni punto di emissione almeno una misura analitica (calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), riportandone nel PGS il valore. Copia dei certificati analitici deve allegata al PGS.

- g) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 13284-2:2005	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Parte 2: Sistemi di misurazione automatici
Norma UNI EN 13649:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente
Norma UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.

- h) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di

almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

- i) Negli impianti termici devono essere utilizzati i combustibili di cui all'allegato X della parte V del D.Lgs. 152/06 con le modalità ivi prescritte.

4.Suggerimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti.
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5.Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA anche ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione da svolgere entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06.
7. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche alla società, al Comune di Brugnera, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale e alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
8. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
9. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.

10. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
11. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi "2.Obblighi" e "3.Prescrizioni" può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 02/08/2011

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni